

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'INGRESSO IN ITALIA

Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, in materia di ingresso in Italia, nonché delle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e 24-30 luglio 2020 è stato stabilito che:

- tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, o tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici (14) giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione tempestivamente all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicati;
- ove non sia possibile raggiungere l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche, che entrano in Italia tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare il proprio ingresso immediatamente all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura;
- in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore alle 120 ore, chiunque fa ingresso sul territorio nazionale è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato delle comprovate motivazioni e durata della permanenza in Italia; indirizzo completo dell'abitazione, dimora o luogo del soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco/arrivo; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere comunicazioni durante la permanenza in Italia. Allo scadere del periodo di permanenza sopra indicato, ricorre l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato; in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione dovrà essere segnalata tempestivamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici dedicati e dovrà avere inizio, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, il periodo di isolamento fiduciario;
- in caso di trasporto terrestre è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore. In caso di superamento di detto periodo di permanenza, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.
- in caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale in altro Stato UE o extra UE sono tenuti a comunicare al vettore i motivi del viaggio e la durata della permanenza in Italia, la località di destinazione finale unitamente al codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto per raggiungerla, nonché un recapito telefonico anche mobile. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, avranno l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria ad isolamento. Ai predetti passeggeri è, in ogni caso, prescritto di non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni;
- Le citate disposizioni non si applicano:
 - a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - b) al personale viaggiante;
 - c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, tranne coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania;
 - d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
 - f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
 - g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
 - h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
 - i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
 1. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.
 2. Sono in ogni caso consentiti:
- a. L'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 11 giugno 2020 e dei loro familiari come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE.
- b. L'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
- c. L'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, MAROCCO, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY.
 3. Agli ingressi in Italia di cui al punto 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del DPCM 11 giugno 2020, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo DPCM.
 4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 11.06.2020, ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. in parola;
 5. Per le persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo DPCM.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Reso edotto delle informazioni sopra riportate, il sottoscritto _____
_____, nato il _____._____._____ a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____
e domiciliato in _____ (____), via _____, identificato a
mezzo _____ nr. _____ rilasciato da _____ in data _____._____._____ utenza
telefonica _____ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);
- che lo spostamento è iniziato da _____ (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) con destinazione _____;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Serbia.
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020 nr. 35;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza;
 - situazione di necessità;
 - motivi di salute.
 - ragioni di studio.
 - familiari di residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e di cittadini di Stati soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE.

A questo riguardo, dichiara che

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia di Frontiera